

**Regione del Veneto**  
**AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA**  
**www.aulss6.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aulss6@pecveneto.it**  
Via Enrico degli Scrovegni n. 14 – 35131 PADOVA  
Cod. Fisc. / P. IVA 00349050286  
**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**  
**UOC SERVIZIO VETERINARIO DI SANITA' ANIMALE**

**Prot. n. 0192516**

**Padova, 28/11/2022**

ALLA REGIONE VENETO  
AREA SANITA' E SOCIALE  
DIREZIONE PREVENZIONE SICUREZZA  
ALIMENTARE VETERINARIA  
U.O. VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE  
VENEZIA  
PEC: [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)

AL SERVIZIO VETERINARIO  
DELL'AZIENDA ULSS 5 POLESANA  
PEC: [protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it](mailto:protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it)

AI COMUNI DI  
BARBONA [comune.barbona.pd@pecveneto.it](mailto:comune.barbona.pd@pecveneto.it)  
VIGHIZZOLO D'ESTE [vighizzolo.pd@legalmailpa.it](mailto:vighizzolo.pd@legalmailpa.it)  
PIACENZA D'ADIGE [messo@pec.comune.piacenza-d-adige.pd.it](mailto:messo@pec.comune.piacenza-d-adige.pd.it)  
VESCOVANA [vescovana.pd@cert.ip-veneto.net](mailto:vescovana.pd@cert.ip-veneto.net)  
SANT'URBANO [comune.santurbano.pd@legalmail.it](mailto:comune.santurbano.pd@legalmail.it)

AI RAPPRESENTANTI DELLA FILIERA AVICOLA  
UNAITALIA: [unaitalia@legalmail.it](mailto:unaitalia@legalmail.it)  
ASSOAVI: [assoaviuovascarl@pec.it](mailto:assoaviuovascarl@pec.it)  
AVA: [associazionevenetaavicoltori@pec.it](mailto:associazionevenetaavicoltori@pec.it)  
COLDIRETTI PD [veneto@pec.coldiretti.it](mailto:veneto@pec.coldiretti.it)  
CIA PD  
PEO: [ciapadova@ciapadova.it](mailto:ciapadova@ciapadova.it)

CONFAGRICOLTURA PD  
PEO [segreteria@unioneagricoltoripd.it](mailto:segreteria@unioneagricoltoripd.it)

e, p.c.

AL MINISTERO DELLA SALUTE  
DGSAFV- Ufficio III  
PEC: [dgsa@postacert.sanita.it](mailto:dgsa@postacert.sanita.it)

ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
DELLE VENEZIE  
CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE PER  
L'INFLUENZA AVIARIA E LA MALATTIA DI  
NEWCASTLE  
LEGNARO (PD)  
PEC: [izsvenezie@legalmail.it](mailto:izsvenezie@legalmail.it)

**Oggetto: Influenza Aviaria: Misure di restrizione a seguito di un focolaio nel Comune di Lendinara (RO). Istituzione zona di sorveglianza in comuni del territorio dell'Azienda ULSS 6 Euganea**

## **IL DIRETTORE DEL SERVIZIO VETERINARIO DI SANITA' ANIMALE**

**VISTO** il dispositivo dirigenziale del Direttore del Servizio di sanità Animale dell'Azienda ULSS 5 Polesana di prot. n. 110533 del 26/11/2022 con il quale sono state disposte misure restrittive a seguito dell'insorgenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in un allevamento multispecie di tipo familiare/rurale in Comune di Lendinara (RO);

**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;

**VISTO** il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;

**VISTO** il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 relativo alla prevenzione e al controllo della malattie animali trasmissibili agli animali e all'uomo;

**RILEVATO** che i virus influenzali aviari ad alta e bassa patogenicità hanno determinato, nel corso degli anni, epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

**CONSIDERATO** indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;

**SENTITA** l'Unità di Crisi Regionale in merito alla gestione del focolaio in oggetto e alle conseguenti misure sanitarie da applicare nell'azienda coinvolta e nei territori soggetti a restrizione, in conformità alla normativa comunitaria vigente;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento 2020/687, l'autorità competente può concedere deroghe alle disposizioni relative alle misure da applicare alle zone di restrizione per i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, nel caso in cui il focolaio insorga in uno stabilimento che detiene fino a 50 volatili;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 136 del 5 agosto 2002, l'autorità competente per la concessione delle deroghe di cui al citato art. 23 del Regolamento UE 2020/687 è la Regione Veneto;

**PRESO ATTO** che a seguito della riunione dell'Unità di Crisi Regionale del 11.11.2022 la Regione del Veneto, sentito il parere del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria, ha ritenuto di applicare la succitata deroga prevista dall'art. 23 del Regolamento UE 2020/687 relativamente alle misure restrittive da applicarsi a seguito dell'insorgenza di un focolaio di IA in uno stabilimento che detiene fino a 50 volatili come nel caso di specie;

**CONSIDERATO** che si rende necessario estendere l'applicazione delle misure restrittive, in particolare di quelle attinenti all'istituzione della zona di sorveglianza per gli allevamenti avicoli insistenti nei comuni del territorio dell'Azienda ULSS 6 Euganea ricompresi nel raggio di 10 Km dal focolaio;

**ACQUISITA** la delega della funzione di Autorità competente ai sensi dell'art. 2 comma 1 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 nel settore della "salute animale" giusta disposizione del Direttore Generale di questa Azienda ULSS n. 6 Euganea di prot. n. 55069 del 8 aprile 2021;

## **DISPONE**

### **L'ISTITUZIONE DELLA ZONA DI SORVEGLIANZA**

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera b) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, viene istituita una zona di sorveglianza con un raggio di **10 Km** dall'allevamento sede di focolaio, senza codice aziendale - **identificativo backyard\_Este\_0001** nel Comune di Lendinara (RO). La zona di sorveglianza comprende gli allevamenti avicoli ricadenti nel territorio dell'Azienda ULSS 6 Euganea indicati in **mappa** ed elencati nell'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

### **MISURE DA APPLICARSI NEGLI ALLEVAMENTI SITI NELLE ZONE DI RESTRIZIONE (ZONA DI SORVEGLIANZA)**

Nella zona di sorveglianza di cui all'allegato A al presente provvedimento si applicano le misure previste per la ZUR dall'OPGR n. 91 del 21 ottobre 2022, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Ad integrazione delle misure sopra citate, sentiti il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria e l'U.O. Sanità Animale della Regione Veneto e nelle more della pubblicazione del prossimo provvedimento ministeriale recante misure di controllo e sorveglianza per prevenire l'introduzione e l'ulteriore diffusione dell'Influenza Aviaria, si dispone:

- il campionamento in autocontrollo negli allevamenti di polli da carne entro 3 giorni dalla fine del ciclo;

Inoltre gli operatori assicurano che:

1. Gli animali delle specie sensibili all'influenza aviaria siano tenuti separati dagli animali selvatici e da tutti gli altri animali;
2. Venga monitorata la mortalità e i dati produttivi dello stabilimento e sia notificata immediatamente all'autorità competente ogni variazione significativa;
3. siano impiegati adeguati mezzi di controllo di insetti, roditori e altri vettori di malattie;
4. chiunque entri od esca dalle aziende avicole applichi adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione dell'influenza aviaria
5. siano utilizzati adeguati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite degli stabilimenti.

Sono fatte salve le ulteriori misure di prevenzione e controllo dei virus influenzali aviari di cui ai provvedimenti regionali e nazionali vigenti.

Tutte le misure del presente dispositivo, sono immediatamente applicabili e restano in vigore per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione effettuate nella azienda infetta.

I veterinari ufficiali competenti per territorio sono incaricati della vigilanza e del controllo delle misure previste dal presente provvedimento.


I contravventori alle presenti disposizioni saranno puniti a termini di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica.

**Il presente provvedimento per la sua diffusione sarà oggetto di pubblicazione nei siti istituzionali dell'Azienda ULSS 6 Euganea e dei Comuni interessati e trasmesso ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 136/2022 alla Regione Veneto U.O Veterinaria e Sicurezza Alimentare e al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 5 Polesana interessata dal focolaio.**

**IL DIRETTORE**  
Dr. Anselmo Ferronato  
(documento firmato digitalmente)

## Mappa Zona di Sorveglianza Focolaio HPAI 2022



### ALLEGATO A – Zona di Sorveglianza

La Zona di Sorveglianza comprende gli allevamenti contraddistinti dai seguenti codici aziendali:

CODICE_AZIENDA	COMUNE
084PD021	SANT'URBANO
084PD080	SANT'URBANO
084PD019	SANT'URBANO
084PD061	SANT'URBANO
084PD065	SANT'URBANO
084PD010	SANT'URBANO
084PD005	SANT'URBANO
084PD024	SANT'URBANO
084PD043	SANT'URBANO
084PD094	SANT'URBANO

<b>084PD106</b>	<b>SANT'URBANO</b>
<b>084PD010</b>	<b>SANT'URBANO</b>
<b>010PD020</b>	<b>BARBONA</b>
<b>010PD024</b>	<b>BARBONA</b>
<b>098PD020</b>	<b>VIGHIZZOLO D'ESTE</b>
<b>097PD001</b>	<b>VESCOVANA</b>
<b>097PD004</b>	<b>VESCOVANA</b>
<b>097PD005</b>	<b>VESCOVANA</b>
<b>062PD030</b>	<b>PIACENZA D'AGIDE</b>
<b>062PD031</b>	<b>PIACENZA D'ADIGE</b>